

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 52/C N. 53/C (2003-2004)

Riunioni del

24 maggio 2004

31 maggio 2004

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 52/C - RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2004

1 - APPELLO DELL'U.S. CAMARO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMARO/DUE TORRI DEL 20.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 15.4.2004)

L'U.S. Camaro 1969 nella persona del Presidente Alessandro Scarcella ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 48 del 15 aprile 2004 con la quale, in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Camaro/Two Towers del 20 marzo 2004 del Campionato di Eccellenza in parziale accoglimento dell'appello della stessa U.S. Camaro, riduceva la squalifica del campo a due gare e la squalifica inflitta al calciatore Santamaria Davide a quattro gare, confermando nel resto l'impugnata decisione del Giudice Sportivo. In particolare quindi restavano confermate le inibizioni inflitte ai dirigenti Chiofalo Giuseppe e Chiofalo Gaetano fino al 20.3.2009.

Osserva preliminarmente la C.A.F. che il ricorso può ritenersi ammissibile sotto il profilo della adeguatezza delle sanzioni posto come primo motivo del presente ricorso. Sostiene la ricorrente che avendo il Giudice di secondo grado dimezzato la squalifica del campo di giuoco per adeguare la sanzione al reale accadimento dei fatti, altrettanto avrebbe dovuto fare nei confronti dei dirigenti sanzionati. Tale richiesta non può trovare accoglimento in quanto il comportamento tenuto dai suddetti dirigenti è stato correttamente e dettagliatamente riferito dal direttore di gara nel referto e nelle relazioni allegate, onde non ci possono essere dubbi né sulla identificazione degli autori degli atti di aggressione, né sulla gravità degli stessi. Di rilevanza determinante risulta poi la circostanza che l'arbitro non solo identifica in modo chiaro e preciso le persone responsabili dei comportamenti antisportivi, ma anche coloro che ebbero a prodigarsi affinché questi fatti non avessero ulteriore sviluppo. Ciò giustifica da un lato una valutazione favorevole per la società, così come fatto dalla Commissione Disciplinare, dall'altro la particolare severità delle sanzioni inflitte ai dirigenti responsabili, che vanno confermate.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Camaro di Camaro (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.P. BUIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE GAIOTTI LUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del 21.4.2004)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l'Associazione Polisportiva Buiese ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con Com. Uff. n. 36 del 21 aprile 2004.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 31 del 10 marzo 2004, inflisse la squalifica fino al 9.9.2005 al calciatore Gaiotti Luigi.

L'odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell'art. 33.1 lett. b) e c) C.G.S..

Segnatamente la A.P. Buiese ricorre asseritamente per:

1. violazione o falsa applicazione dell'art. 31/a1 C.G.S.;
2. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalla parte e rilevabile d'ufficio.

In relazione al primo motivo di appello, la società ricorrente rileva che il Giudice Sportivo, e la Commissione Disciplinare avrebbero errato nell'attribuire piena prova al referto arbitrale (riguardante i fatti verificatisi in occasione della gara Treppo Grande/Buiese del 6.3.2004 valida per il Campionato regionale di 2ª Categoria) che si sarebbe articolato in *“tre distinti rapporti, diversi nel contenuto e frutto di evidenti ripensamenti, violando il principio o malamente applicando la norma dell'art. 31/a 1 C.G.S.”*.

Con il secondo motivo di appello, inoltre, la ricorrente Buiese lamenta che la Commissione Disciplinare, pur percependo le contraddizioni *“della triplice verbalizzazione dell'arbitro, ma fermamente ligia alla norma della prova privilegiata, ha presentato una motivazione che necessariamente e coerentemente ha rispecchiato incongruenze, illogicità, paradossi: nel quarto capoverso del provvedimento la Commissione Disciplinare evidenzia che la refertazione è suddivisa in verbalizzazioni che sono **tre autonome ed in parte diverse**, nel terz'ultimo capoverso prima del dispositivo riconosce di provare **perplexità... dalla versione del direttore di gara**, però ciò non di meno sostituisce ogni versione più grave a quella precedente (cfr. penultimo capoverso)”*.

Rileva, questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, infondato.

La Commissione Disciplinare, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, nel provvedimento impugnato ha evidenziato che *“a nulla vale... la pur scaltre difesa della Società che tra le righe della verbalizzazione ha voluto trovare delle apparenti contraddizioni che questa Commissione Disciplinare ritiene di non rilevare: la verbalizzazione dell'arbitro è una sia che sia stata esposta in atto unico a referto, sia che sia stata procurata da una richiesta del G.S.R. (sempre opportuna quando la sanzione si pone nei termini di una certa gravità), sia che sia stata richiesta dalla Commissione Disciplinare in forza dei poteri istruttori che le sono riconosciuti dall'art. 30/4 C.G.S.. Ration per cui, a mente dell'art. 31/1/a C.G.S. che, ricordiamo, assegna privilegio probatorio alla descrizione dei comportamenti dei tesserati fatta dal direttore di gara, questa Commissione Disciplinare deve ritenere che il calciatore abbia colpito l'arbitro tra occhio e naso con una gommita violenta che gli ha procurato un certo dolore”*.

In conseguenza logica la Commissione Disciplinare ha osservato che, proprio in applicazione di detti principi, le asserite perplexità afferenti la versione del direttore di gara spezzata in tre diverse refertazioni sono comunque superate *“dalla già citata prova privilegiata, costituita dalle dichiarazioni arbitrali... la possibilità di contraddittorio da parte delle Società e dei tesserati non deve intendersi come facoltà di provare fatti contrari a quelli verbalizzati dal direttore di gara, ma unicamente valutare la congruità del provvedimento assunto” ed indi coerentemente ha statuito che “attesa la chiara lettura delle tre verbalizzazioni fatte dal direttore di gara, deve riconoscersi che il calciatore Gaiotti è responsabile di aver colpito volontariamente e violentemente l'arbitro tra occhio e naso, procurandogli u certo dolore, e di aver successivamente cercato di insistere nell'aggressione, fermato solo dai compagni di squadra”*.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge palesemente l'insussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente, dalle quali la decisione della Commissione Disciplinare, è assolutamente immune.

In proposito si rileva quanto segue.

In ordine alla presunta violazione o falsa applicazione dell'art. 31/a 1 C.G.S., osserva questo decidente che detta norma statuisce che *“i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i **relativi eventuali supplementi** fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*. La Commissione Disciplinare ha correttamente applicato il citato disposto affermando, come sopra evidenziato,

che *“la verbalizzazione dell'arbitro è una sia che sia stata esposta in atto unico a referto, sia che sia stata procurata da una richiesta del G.S.R. (sempre opportuna quando la sanzione si pone nei termini di una certa gravità), sia che sia stata richiesta dalla Commissione Disciplinare in forza dei poteri istruttori che le sono riconosciuti dall'art. 30/4 C.G.S.. Ration per cui, a mente dell'art. 31/1/a C.G.S. che, ricordiamo, assegna privilegio probatorio alla descrizione dei comportamenti dei tesserati fatta dal direttore di gara, questa Commissione Disciplinare deve ritenere che il calciatore abbia colpito l'arbitro tra occhio e naso con una gomitata violenta che gli ha procurato un certo dolore”.*

In relazione alla asserita omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalla parte e rilevabile d'ufficio, deve rilevarsi che la stessa non sussiste atteso che la decisione della Commissione Disciplinare fornisce ampia contezza dell'iter logico argomentativo in virtù del quale il Giudice di secondo grado, con attenta e coerente applicazione del disposto di cui all'art. 31/a 1 di cui sopra, ha confermato la squalifica del calciatore Gaiotti. La Commissione Disciplinare, con le puntuali e precise argomentazioni già rilevate, ha infatti stabilito che *“attesa la chiara lettura delle tre verbalizzazioni fatte dal direttore di gara, deve riconoscersi che il calciatore Gaiotti è responsabile di aver colpito volontariamente e violentemente l'arbitro tra occhio e naso, procurandogli un certo dolore, e di aver successivamente cercato di insistere nell'aggressione, fermato solo dai compagni di squadra”.*

In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni è, dunque, incorso il Giudice di secondo grado e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l'impugnata decisione non merita censura e l'appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 29 comma 13 ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.P. Buiese di Buja (Udine) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA S.S.C. CASAMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASAMARCIANO/NUOVA OTTAVIANO DEL 17.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 22.4.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo presentato dalla Nuova Ottaviano avverso il risultato della gara Casamarciano/Nuova Ottaviano del 17.1.2004 in quanto la società Casamarciano aveva schierato il calciatore Mastroianni Vittorio nonostante che questi risultasse espulso nella gara del 10.1.2004 come da Com. Uff. n. 25 del 22 gennaio 2004 e quindi non avrebbe potuto partecipare alla successiva gara del 17.1.2004 (Com. Uff. n. 73 del 22 aprile 2004).

Avverso tale decisione proponeva appello la S.S.C. Casamarciano sostenendo come nella gara del 10.1.2004 non risultasse, dal referto arbitrale, mai espulso il calciatore Mastroianni Vittorio e quindi come il C.U. del Comitato Regionale Campania n. 25 del 22 gennaio 2004 fosse nella specie errato.

L'appello è fondato e va accolto.

Risulta dagli atti, e dal referto arbitrale, che nella gara del 10.1.2004 nessuna espulsione ebbe ad essere adottata nei confronti del calciatore Mastroianni Vittorio; e d'altronde il Comunicato del Comitato Regionale Campania, che riportava erroneamente l'espulsione del calciatore in oggetto, è posteriore alla gara del 17.1.2004 essendo stato emesso il 22.1.2004.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Casamarciano di Casamarciano (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.C. ATLETICO ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ANDRIA/BARLETTA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2004)

Con reclamo del 19.4.2004 l'A.C. Atletico Andria ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia per contestare, in relazione alla gara disputata in data 18.4.2004 con l'A.C. Barletta, la regolarità della posizione del calciatore Alessandro Basile, tesserato per quest'ultima società. A dire della reclamante il citato calciatore sarebbe stato dall'A.C. Barletta regolarmente schierato in campo, nonostante che sul C.U. n. 39 dell'8 aprile 2004 fosse stata pubblicata la delibera del Giudice Sportivo che gli infliggeva la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.

Ha resistito al reclamo l'A.C. Barletta, sostenendo che il Basile avrebbe scontato la squalifica inflittagli nella gara immediatamente successiva a quella dell'1.4.2004 (nel corso della quale era stato espulso), cioè in relazione alla gara disputata dalla società resistente in data 4.4.2004 (nella quale il Basile non era stato schierato), e che quindi al momento della pubblicazione del C.U. recante la sanzione irrogata al Basile, la stessa sarebbe stata già scontata dal calciatore medesimo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 29 aprile 2004 la Commissione Disciplinare adita, accertato lo svolgimento dei fatti, come allegato dalle parti reclamante e resistente, e ritenuto che il Basile avesse effettivamente già scontato, alla data del 18.4.2004, la squalifica inflittagli non prendendo parte alla gara del 4.4.2004, ancorché disputata in data anteriore a quella della pubblicazione del C.U. portante il provvedimento disciplinare in parole, ha respinto il proposto reclamo, giudicando regolare a tutti gli effetti la posizione del calciatore Basile nella gara in epigrafe indicata.

Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questa Commissione l'A.C. Atletico Andria, con atto del 29.4.2004, ribadendo le considerazioni già espresse presso il giudice di prime cure, in particolare appellandosi al disposto dell'art. 17, comma 2, C.G.S., secondo il quale le sanzioni che comportano squalifica per i tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del C.U., con la conseguenza che, in ipotesi, il Basile non avrebbe potuto scontare la squalifica comminatagli in epoca anteriore alla pubblicazione del comunicato portante il provvedimento sanzionatorio.

Reputa la C.A.F. che il proposto gravame non possa trovare accoglimento.

L'art. 17, comma 2, C.G.S., infatti, fa espressamente salva l'ipotesi di cui all'art. 41, comma 2, C.G.S.. Tale disposizione, come è noto, applicabile nell'ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede che "il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo... I Comitati... debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica".

Ciò, indubbiamente, significa che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul C.U. ha esclusivamente natura ricognitiva, e non costitutiva della squalifica, che discende automaticamente dall'espulsione dal campo di giuoco. Poiché è indiscusso, nel caso di specie, che il Basile fu espulso nel corso della gara disputata in data 1.4.2004, l'automaticità del meccanismo sanzionatorio imponeva che lo stesso dovesse scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva (come ha fatto, non prendendo parte alla gara disputata dall'A.C. Barletta in data 4.4.2004), indipendentemente dall'avventura pubblicazione a tale data del C.U. portante la sanzione.

Di conseguenza, il Basile ha partecipato alla gara disputata dall'A.C. Barletta in data 18.4.2004 in posizione assolutamente regolare, avendo già scontato, non prendendo parte alla gara disputata in data 4.4.2004, la squalifica derivante dall'espulsione comminatagli nel corso della gara dell'1.4.2004.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Atletico Andria di Andria (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. OLYMPIC AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO ALL'1.10.2005 INFLITTA AL SIG. LAUDANDO GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 22.4.2004)

La società A.S. Olympic ha proposto appello alla C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che aveva fissato la sanzione della squalifica del Signor Laudano Giuseppe fino all'1.10.2005, lamentando l'eccessività della sanzione, riferendo poi di aver allontanato dall'organico societario il Laudando stesso.

Nel corso della gara giovanissimi Carmagnola 90/Olympic del 28.3.2004, il direttore di gara era stato oltraggiato ed insultato dal Laudando, massaggiatore dell'attuale reclamante, entrato in campo per protestare a seguito di segnatura di una rete da parte del Carmagnola 90; le conseguenze di tale gesto, sicuramente deprecabile, non impedivano comunque all'arbitro di proseguire nella direzione della gara sino al termine.

Il reclamo può essere accolto parzialmente.

Nella circostanza si può addivenire ad una riduzione irrogata in considerazione del fatto che l'episodio è di non particolare gravità, rimanendo il fatto circoscritto al comportamento antisportivo del Laudando e, pertanto, appare congruo rideterminare la sanzione dell'inibizione sino al 31.12.2004.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Olympic di Collegno (Torino), riduce al 31.12.2004 la sanzione della inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. Laudando Giuseppe. Dispone restituirsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PARIS IVAN (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 18.3.2004)

La A.S. Ferentino ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che, confermando il provvedimento adottato dal primo Giudice ha inflitto al calciatore Paris Ivan la sanzione sportiva della squalifica fino al 18.9.2005.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce, infatti, che il ricorso deve essere inoltrato entro il 7° giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

Nel caso di specie l'impugnata decisione risulta pubblicata nel C.U. n. 26 del 18 marzo 2004 e i motivi di reclamo risultano inviati solo in data 28.4.2004 allorché era scaduto il termine perentorio come sopra indicato.

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente deve essere disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 32 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Ferentino di Ferentino (Frosinone). Dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AL CALCIATORE COSTANTINO FRANCESCO FI-

NO AL 30.9.2005 E AL SIG. DI SILVIO COSTANTINO FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 61 del 19.2.2004)

In data 23.2.2004, con comunicazione a mezzo telefax, la società Campo Boario preannunciava appello alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicato con Com. Uff. n. 61 del 19 febbraio 2004, riferito ai Signori Di Livio Costantino e Costantino Francesco.

A seguito del rituale invio degli atti non sono però seguite motivazioni da parte dell'appellante.

Il reclamo pertanto è da dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S. per omesso invio dei motivi a seguito di ricezione di copia degli atti del procedimento.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Campo Boario Forti e Liberi di Latina. Dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'U.S. CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A SEGUITO DELLA GARA SAMAGOR/CAMPO BOARIO DELL'1.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 dell'11.3.2004)

La società U.S. Campo Boario proponeva appello a questa C.A.F. avverso la sanzione dell'esclusione dal campionato di competenza a seguito della gara Sa.Ma.Gor./Campo Boario dell'1.2.2004, decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 65 del 11 marzo 2004.

La decisione presa dal Giudice Sportivo prima, veniva confermata dalla Commissione Disciplinare a seguito dei fatti qui successivamente riportati, così come descritti nel referto dell'arbitro.

Al termine della gara Sa.Ma.Gor./Campo Boario, mentre rientrava nello spogliatoio, l'arbitro, Sig. Nicoli Simone, veniva aggredito alle spalle prima da una persona che con un violento ceffone lo colpiva all'altezza dell'orecchio sinistro provocandogli stordimento, disorientamento al punto che lo stesso non riusciva a mantenere l'equilibrio e cadeva immediatamente a terra.

Immediatamente alcuni giocatori della società ospitante, lo soccorrevano ma nel contempo una nuova persona anch'essa sconosciuta gli sferrava un forte schiaffone nella parte posteriore del collo.

Solo allora grazie all'aiuto dei calciatori della squadra di casa, l'arbitro riusciva a raggiungere lo spogliatoio dove veniva immediatamente controllato e soccorso da un sanitario della società Sa.Ma.Gor..

Nel contempo un dirigente della società ospitante aveva già provveduto a chiamare la polizia che immediatamente accorreva presso l'impianto sportivo, alla quale lo stesso direttore di gara esponeva quanto accaduto.

Una volta lasciato l'impianto di gioco l'arbitro si recava presso l'ospedale più vicino dove gli veniva diagnosticato "trauma cervicale e trauma orecchio sinistro con sospetta lesione con prognosi di 7 giorni".

Lo stesso arbitro, inoltre, precisava che nel parapiglia veniva solo ed esclusivamente aiutato dai componenti della società Sa.Ma.Gor., notando il completo disinteressamento da parte della società ospite.

L'arbitro, inoltre, affermava che mentre lasciava l'impianto sportivo ascoltava che i possibili ignoti aggressori potessero appartenere alla società Campo Boario.

Il Giudice Sportivo, a seguito di quanto accaduto, e in applicazione dell'art. 16 C.G.S., tenuto conto dei precedenti provvedimenti disciplinari assunti a carico della Soc. Campo Boario, sanzionava la suddetta società infliggendole la sanzione della esclusione dal campionato di competenza in applicazione dell'art. 13 comma h) C.G.S. ed a seguito di questo provvedimento, in applicazione dell'art. 53 comma 4 N.O.I.F. tutte le gare che la stessa società doveva ancora disputare, venivano considerate perse con il punteggio di 0-3 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

Inoltre lo stesso Giudice Sportivo trasmetteva gli atti all'Ufficio Indagini per ulteriori accertamenti e chiarimenti in merito a quanto accaduto in occasione della sopra citata gara.

Il collaboratore dell'Ufficio Indagini dopo aver effettuato tutti gli accertamenti e dopo aver:

- ascoltato l'arbitro che precisava alcuni passaggi del proprio referto di gara come ad esempio d'aver sentito al momento dell'aggressione gli ignoti affermare "ci hai fatto perdere la partita bastardo";

- ascoltato il dirigente della società ospitante, che affermava di aver predisposto un servizio d'ordine non all'altezza della situazione;

riteneva superfluo convocare la società Campo Boario, constatando l'assoluta indifferenza dimostrata dal dirigente della società stessa, pertanto, concludeva affermando ed attribuendo, senza dubbi, la responsabilità dell'aggressione alla società Campo Boario.

Quest'ultima impugnava la decisione davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio chiedendo la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo poiché adottato senza alcun presupposto di fatto e di diritto ed in subordine chiedendo una sanzione più lieve prevista dall'art. 13 C.G.S..

La Commissione Disciplinare con Comunicato Ufficiale n. 65 dell'11.3.2004, respingeva il reclamo confermando la decisione impugnata ritenendo "di poter cogliere il convincimento assoluto che gli aggressori fossero sostenitori della società Campo Boario".

Il suddetto convincimento da parte della Commissione Disciplinare nasceva dal fatto che vi erano una serie di indizi univoci e concordanti che portavano a sostenere questa tesi quali: risultato della gara, andamento della stessa, circostanze in cui era maturata l'unica rete, andamento disciplinare maturato durante la gara di cui una espulsione con gravi proteste e minacce all'arbitro, reiterate proteste dei tifosi della società ospite e una prova certa rappresentata dalla frase rivolta all'arbitro al momento dell'aggressione che deve essere sicuramente associata ad un tifoso della società Campo Boario, società soccombente nella gara.

La società Campo Boario, di contro, presentava appello davanti a codesta Commissione d'Appello Federale affermando che la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare era errata, contraddittoria e motivata in modo assolutamente incongruo e carente chiedendo l'annullamento della sanzione o la sostituzione della stessa con altra da ritenersi più opportuna.

Il ricorso appare infondato e deve essere respinto poiché è chiaro che la responsabilità dell'aggressione è da attribuirsi alla società Campo Boario poiché vi sono diversi elementi che portano a dedurre ciò:

- la società si è completamente disinteressata di quanto accaduto al termine della gara non intervenendo neanche a soccorrere l'arbitro durante l'aggressione;

- gli ignoti aggressori mentre colpivano l'arbitro dicevano: "ci hai fatto perdere bastardo" (ricordiamo che la gara al termine del tempo regolamentare si era conclusa col punteggio di 1-0 per la società Sa.Ma.Gor.).

Inoltre tenuto conto che la stessa società era recidiva, poiché era già stata colpevole, durante lo stesso campionato, di diversi episodi di aggressione all'arbitro da parte di

alcuni suoi tesserati, ed in particolare aveva subito una squalifica per un proprio dirigente fino al 31.12.2008, del massaggiatore fino al 30.6.2005 e di un calciatore fino al 31.1.2007, inoltre nella stagione precedente era stata sanzionata con una squalifica del campo di gara per due giornate a seguito di episodi di disordine, durante una gara ufficiale, tanto premesso si può affermare come il provvedimento del Giudice di prime cure è da ritenersi corretto e preciso in tutte le forme e ben giustificato e motivato in tutti i suoi aspetti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Campo Boario Forti e Liberi di Latina e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. MONTEROSSO 2002 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. MONTEROSSO 2002/ARSENAL SPEZIA 1913 DEL 13.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004)

L'A.S. Monterosso 2002 ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata su C.U. n. 39 del 15 aprile 2004, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Arsenalspezia veniva inflitta alla Società Monterosso la punizione sportiva di perdita della gara con il risultato di 0-3, in relazione ai fatti verificatesi il 13 marzo 2004 nel corso della gara fra il Monterosso e Arsenalspezia.

Detto incontro era stato sospeso dall'arbitro che non si era sentito più in condizioni psicofisiche per portare al termine l'incontro stesso, a seguito dell'aggressione subita da parte del giocatore Carlà Rocco che lo aveva afferrato al collo con le mani stringendoglielo con forza fino a togliergli il respiro sbattendolo quindi violentemente contro la recinzione del terreno di gioco.

Il Giudice Sportivo aveva disposto la ripetizione della gara ritenendo non sussistenti le condizioni per poterla sospendere.

Ritiene la C.A.F. che il ricorso della Monterosso debba essere respinto in quanto i fatti accaduti, così come descritti negli atti ufficiali di gara dimostrano la gravità dell'aggressione subita dall'arbitro tale da non consentirgli un sereno proseguimento della sua attività; giustamente pertanto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria ha deliberato di infliggere alla Società Monterosso la perdita della gara per 0-3 ai sensi dell'art. 12 co. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Monterosso 2002 di Monterosso al Mare (Spezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. NOJA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DALL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E L'AMMENDA DI € 520,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 40 del 22.4.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 22.4.2004, confermava le sanzioni, emesse dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, nei confronti della società ricorrente, della perdita della gara in epigrafe, con il risultato di 0-3; dell'ammenda di 520,00 euro e dell'esclusione dal campionato 2003/2004 e riduceva ai calciatori della società ricorrente, Colucci Stefano e Mastrocristino Vanni, rispettivamente, le sanzioni della squalifica fino al 30.9.2004 e fino al 30.6.2006.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti alla C.A.F. il Presidente della Noja Calcio, con una serie di motivi in fatto.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lettera d), in quanto concernente, esclusivamente, questioni di merito già affrontate nel corso dei primi due giudizi.

Va, di conseguenza incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Noja Calcio di Noicattaro (Bari). Dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. ANGRÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/ANGRÌ DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo presentato dalla A.S. Angrì avverso la gara Casalvelino/Angrì del 21.3.2004 del Campionato Regionale di Promozione ritenendo regolare la partecipazione a tale incontro del calciatore Buccino Nicola del Casalvelino (C.U. n. 76 del 29 aprile 2004).

Ricorreva avanti alla Commissione d'Appello Federale l'A.S. Angrì sostenendo come il calciatore del Casalvelino Buccino Nicola non avesse titolo a partecipare alla gara, in quanto squalificato per una giornata nel campionato di Attività Mista - Juniores, come risulta dal C.U. n. 63 del 18 marzo 2004.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

L'art. 14.1 recita: le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

Al punto 3: le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

A sua volta l'art. 17.6 prevede: le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall'art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Risulta dagli atti come il calciatore Buccino Nicola abbia subito la sanzione per una gara effettiva per recidività in ammonizione nell'ambito del Campionato Attività Mista Juniores in occasione della gara del 14.3.2004; mentre il giorno 21.3.2004 ha partecipato alla gara Casalvelino/Angrì per un diverso campionato, quello di promozione.

La sua partecipazione alla gara in esame è pertanto regolare perché, per il principio di specificità, la squalifica deve essere scontata nell'ambito della medesima competizione (nella specie Campionato Attività Mista Juniores) in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in una successiva gara di diversa competizione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Angrì di Angrì (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELLA POL. REAL MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAFRANCA/REAL MESSINA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in merito al reclamo proposto dalla Polisportiva Real Messina, che segnalava la posizione irregolare di n. 6 calciatori (Pirri Cristian, Laganà Claudio, Merlino Dario, Frassica Emanuele, Monaco Francesco, Cardiello Matteo) schierati dalla società Villafranca, nella gara Villafranca/Real Messina del 9.5.2004, respingeva lo stesso risultando tutti i calciatori sopramenzionati regolarmente tesserati per la società Villafranca.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Polisportiva Real Messina contestando questa volta il regolare trasferimento del calciatore Merlino Dario alla società Villafranca avvenuto, a dire della appellante, in violazione dell'art. 103 bis N.O.I.F. e schierato nella gara in esame.

Chiedeva pertanto che le venisse assegnata la vittoria della gara.

L'appello è inammissibile.

L'art. 33.4 C.G.S. stabilisce:

4. La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

Orbene risulta dagli atti come quello proposto davanti alla C.A.F. e cioè un irregolare trasferimento sia un motivo nuovo rispetto a quello (rigettato), di un irregolare tesseramento, peraltro a suo tempo proposto in forma generica e contrario, già in primo grado, a quanto precisato dall'art. 29.6 C.G.S.; "i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili".

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Real Messina 1979 di Messina. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

13 - APPELLO DELL'A.S. MONTEMAGGIORE AVVERSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del 21.4.2004)

Con ricorso datato 7.5.2004, l'A.S. Montemaggiore impugnava la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con cui era stato respinto il reclamo della stessa Associazione, tendente ad ottenere la ripetizione della gara Città delle Femmine/Montemaggiore del 25.4 precedente in quanto l'arbitro aveva fatto indossare ai calciatori della squadra avversaria sopra le maglie di gioco, casacche da allenamento, prive di numero, senza menzionare il fatto a referto.

A sostegno del ricorso, la Montemaggiore invocava violazione degli artt. 29 e 30 dello Statuto, delle regole di gioco n. 4 e 5 e relative decisioni F.I.G.C. e dell'art. 72 N.O.I.F., nonché contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso non è fondato; premesso che la odierna ricorrente non ha presentato riserva all'arbitro né prima né dopo la gara al riguardo, va rilevato che il richiamo alle norme statutarie è improprio ed inconferente, atteso che mai può derivare dalla violazione delle stesse diretto pregiudizio a tesserati od associati.

Ciò posto, l'arbitro ha fatto indossare le casacche prive di numero dopo la identificazione e disponendo che i calciatori continuassero ad indossare le maglie da gioco sotto dette casacche, così potendo sempre continuare ad identificare gli atleti, e ciò al fine di evitare confusione tra colori sociali assai simili e senza rinunciare all'eventuale necessità di identificazione.

È evidente che le citate regole di gioco sono state formalmente violate, ma tanto non ha arrecato inconveniente alcuno al regolare svolgimento della gara, sicché giustamente l'arbitro non ha fatto menzione di tutto ciò nel referto.

È appena il caso di ricordare che, per invocare la sanzione sportiva della ripetizione della gara, sarebbe stato necessario allegare (e dimostrare) che quanto avvenuto aveva arrecato pregiudizio al regolare svolgimento della gara, elemento questo del tutto pretermesso dalla ricorrente. Eventuali sanzioni di altra natura a carico della società avversaria non rientrano nell'ambito degli interessi della A.S. Montemaggiore.

Il reclamo, stante anche la assoluta linearità della motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare, non può essere pertanto accolto.

Consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Montemaggiore di Montemaggiore Belsito (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 53/C - RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 2004

1 - APPELLO DELL'U.S. LA VETRICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CINETO ROMANO/LA VETRICE DEL 10.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 63 del 4.3.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 4 marzo 2004, respingeva il ricorso dell'U.S. La Vetrice (basato sull'asserita, posizione irregolare del calciatore dell'A.S. Cineto Ledoti Marco) e confermava il risultato della gara A.S. Cineto/U.S. La Vetrice del 10.1.2004 (1-0).

Avverso questa decisione l'U.S. La Vetrice preannunciava reclamo alla C.A.F. ma non faceva seguire la prescritta presentazione dei motivi.

Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile ex art. 33 comma 2 C.G.S..

Va disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S. per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'U.S. La Vetrice di S. Cesareo (Roma) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'U.S. CALVI NOALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALVI NOALE/MURANESE DEL 12.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 21 aprile 2004, confermava la precedente decisione del Giudice Sportivo, in merito all'applicazione delle sanzioni della perdita della gara Calvi Noale/Muranese del 12.4.2004, in sfavore della squadra ospitante, per 0-3; della conseguente penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di 52 euro, inflitte alla U.S. Calvi Noale, per la mancata partecipazione alla predetta gara.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. Ahmed Saad, presidente dell'U.S. Calvi Noale, sostenendo che l'arbitro della gara in esame non ha fatto l'appello dei giocatori della Muranese e non ha consegnato la lista degli stessi, non consentendo, in questo modo, l'accertamento della regolarità dei relativi tesseramenti.

Di conseguenza, veniva richiesta l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e la vittoria "a tavolino" o la ripetizione della gara.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto si tratta di questione di merito della controversia, il cui esame è consentito alla C.A.F. solo in caso di giudizio di secondo grado.

Per completezza, va precisato che si tratta di un motivo non sottoposto all'esame della Commissione Disciplinare e quindi, da considerarsi motivo nuovo, che comporta, l'inammissibilità dell'appello, anche sotto questo ulteriore profilo.

Va disposto, quindi, l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Calvi Noale di Noale (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIO X/GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA DEL 4.1.2004 (Delibera del

Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 29.4.2004)

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 26 del giorno 8 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva alla soc. Gioventù Calcio Cerignola la sanzione sportiva della perdita della gara S. Pio X Lucera/Gioventù Calcio Cerignola del 4.1.2004 per non avere potuto schierare in campo dal 37' del secondo tempo più di 6 calciatori.

Reclamava la società osservando che alla gara aveva preso parte, nelle fila della soc. S. Pio X Lucera, il calciatore De Mare Gianluca benché non regolarmente tesserato. Chiedeva, pertanto, che la sanzione della perdita della gara fosse inflitta a detta società.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado rilevava, tuttavia, che il reclamo era stato inoltrato oltre i prescritti sette giorni dalla data del comunicato e lo dichiarava di conseguenza inammissibile (decisione di cui al Com. Uff. n. 29 del 21 gennaio 2004). Impugnava detta decisione la società che eccepiva come il ricorso fosse stato inviato nei termini, e cioè il 12.1.2004 (lunedì) relativamente a decisione resa nota con comunicato del giorno 4 precedente. Questa Commissione d'Appello condivideva il rilievo della società e, annullata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, rimetteva gli atti allo stesso per l'esame del merito (Com. Uff. n. 34/C del 26.2.2004).

In sede di rinvio l'osservazione della soc. Gioventù Calcio Cerignola circa la posizione del De Mare non aveva successo dal momento che il Giudice Sportivo di 2° Grado, rilevata la regolarità della posizione del calciatore, tesserato per la soc. S. Pio X Lucera sin dal 19.12.2003, respingeva il reclamo. La decisione, resa nota con il Com. Uff. n. 44 del 29 aprile 2004, veniva impugnata ancora una volta dalla società che, nel ribadire l'irregolarità della posizione del De Mare, esponeva certi fatti ed avanzava il sospetto che *"quanto successo nasconde(-sse) molti punti poco chiari"*.

L'appello della società Gioventù Calcio Cerignola, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

È emerso, difatti e come già rilevato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, che il calciatore De Mare si è tesserato regolarmente con la soc. S. Pio X Lucera il 19.12.2003, essendosi svincolato dalla precedente società, la Monti Daunia, il 17 dicembre dello stesso 2003. All'epoca della gara (4.1.2004) la sua posizione era pertanto regolare e non ha inciso in alcun modo sulla regolarità della gara della sua (nuova) società di appartenenza con la Gioventù Calcio Cerignola.

L'appellante ha fatto riferimento, nel suo gravame, a circostanze che farebbero pensare a qualcosa di *"poco chiaro"* in merito alla posizione del De Mare, ma i fatti esposti, che muovono dall'iniziale mancato reperimento, presso gli uffici del Comitato Provinciale di Foggia, della documentazione relativa al tesseramento del calciatore, non fanno pensare necessariamente alla commissione di chissà quale imbroglio, potendosi spiegare alla luce di quei tanti disguidi che si verificano di frequente in un qualsiasi ufficio del nostro Paese. In mancanza, peraltro, di valide ragioni per ricorrere a condotte di tale gravità che non sia il semplice esito di una gara di calcio di un Campionato Regionale Allievi.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l'appello della soc. Gioventù Calcio Cerignola deve essere, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclami deve essere a sua volta incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE RINALDI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 79 del 15.4.2004)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 15 aprile 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Monteporzio in relazione alla squalifica fino al 30.6.2004 inflitta dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato al calciatore Carlo Rinaldi, responsabile di aver gettato dell'acqua all'indirizzo dell'arbitro, raggiungendolo al corpo ed al volto, al termine della gara Monteporzio/Nuova Lunghezza del 14.3.2004 (Campionato 2ª Categoria: Girone F).

Avverso tale decisione proponeva appello il Rinaldi che, ribadendo quanto già fatto presente dalla società in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, contestava di aver tenuto la condotta addebitatagli. Rilevava, in ogni caso, che la sanzione inflittagli meritava di essere commisurata alla *"lievissima entità del fatto"*.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione al 30.4.2004.

L'appello del calciatore Rinaldi non è ammissibile.

A norma dell'art. 34, punto 2, C.G.S., che ripete, peraltro, quanto previsto per il procedimento innanzi a questa Commissione d'Appello dall'art. 33, punto 2 lettera a), C.G.S., l'appello avrebbe dovuto *"essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare"*. Nel caso in esame, posto che il comunicato ufficiale che ha reso nota la decisione della Commissione Disciplinare è del 15.4.2004, il Rinaldi avrebbe dovuto inviare l'appello entro il 22 successivo, come invece ha omesso di fare, avendolo inoltrato il 10 maggio 2004.

Stante la perentorietà del termine (art. 34, punto 6, C.G.S.), l'appello va dichiarato inammissibile.

Vi è di più. Ai sensi dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impuginate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita *"come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate"*, materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l'esame della condotta tenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Nel caso in esame il Rinaldi non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti l'insussistenza del fatto addebitatogli e l'entità della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell'art. 33, punto 1, C.G.S., l'appello non può essere ritenuto anche per questa ragione ammissibile.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Rinaldi Carlo. Dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA POL. GESCAL TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA GIRONE C - COMITATO REGIONALE SICILIA

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con telegramma, in data 11.5.2004, comunicava alla Polisportiva Gescal che il suo "ricorso avverso risultato finale del campionato prima categoria (e tendente ad ottenere l'annullamento delle retrocessioni del Campionato di prima categoria, a seguito della pubblicazione del Com. Uff. n. 50 del 29.4.2004, contenente una nota del Presidente della Lega Nazionale Dilet-

tanti che prevedeva, in caso di parità di punteggio fra due squadre, lo spareggio per evitare la retrocessione) esula competenza Commissione Disciplinare. Materia di competenza Corte Federale (art. 32 Statuto federale e art. 21 e 22 C.G.S.).

Avverso il contenuto del predetto telegramma proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Polisportiva Gescal, richiedendo l'applicazione dell'art. 33 punto B e C del C.G.S. e l'annullamento delle retrocessioni del Campionato di Prima Categoria.

Va preliminarmente osservato che l'appello è inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S. perché riguarda un'impugnazione proposta in assenza di un provvedimento proveniente da un organo di giustizia sportiva di secondo grado appellabile davanti alla C.A.F..

Deve, di conseguenza, essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Gescal di Rione Gazzi (Messina). Dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA A SEGUITO DELLA GARA PERUGIA/INTERNAZIONALE DELL'11.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 364 del 6.5.2004)

Con ricorso inviato il 13.5.2004, l'A.C. Perugia, proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare con cui era stato respinto l'appello avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui era stata inflitta alla Società la sanzione dell'ammenda di euro 50.000 con diffida, in relazione ai fatti seguiti alla gara Perugia/Internazionale dell'11.4.2004, a seguito dei quali il calciatore Vieri, della squadra ospitata era stato attinto al capo, mentre si trovava ancora all'interno dell'impianto di gioco, da una bottiglia lanciata dall'esterno dello stesso impianto e aveva riportato una ferita al capo, di qualche entità.

Il fulcro del ricorso, ferma la ricostruzione dei fatti descritti, e non contestata, va ravvisato nella applicazione dell'art. 11, 1° comma C.G.S. operata dalla Commissione Disciplinare benché la condotta produttiva dell'evento lesivo sia stata realizzata all'esterno dell'impianto.

Inoltre, ci si duole del fatto che, stante che l'episodio si era verificato circa due ore dopo la conclusione della gara, tanto comporterebbe che il tutto si sarebbe verificato per motivi estranei alla gara stessa e toglierebbe ogni certezza circa la identificazione (presunta) del lanciatore in un tifoso del Perugia.

Partendo da quest'ultimo profilo, appare quanto meno inconferente parlare di estraneità alla gara, quando risulta che erano accaduti in precedenza altri episodi di ostilità nei confronti della società ospitata, la comitiva della stessa non aveva ancora lasciato l'impianto di gioco e le forze dell'ordine erano ancora presenti sul posto.

Quanto poi al rilievo, condivisibile, del Giudice Sportivo circa la carenza di rilievi specifici da muovere al Perugia al riguardo, tanto non implica affatto una contraddizione, ma esplicita una attenuante di cui si è tenuto conto.

Rilevato quindi che tutti gli elementi indiziari evidenziati, convergenti e coincidenti, consentono di escludere sia che il fatto sia avvenuto per motivi estranei alla gara, sia che il lancio possa non essere stato compiuto da uno o più sostenitori del Perugia, è evidente che la reclamante incorre in un equivoco allorché confonde la condotta della Società con il comportamento di chi ha causato l'evento: conclusivamente, sul punto deve affermarsi che i fatti sono avvenuti per motivi afferenti alla gara, commessi da sostenitori del Perugia e che se la condotta della Società appare esente da specifici rilievi, tanto può costituire un'attenuante ma non elide la gravità del fatto violento.

Venendo ora a dire del rilievo secondo cui il fatto sarebbe avvenuto all'esterno dell'impianto di gioco, donde l'inapplicabilità dell'art. 11, 1° comma, C.G.S., va evidenziato

come la costante giurisprudenza di questa Commissione, ma anche i principi generali dell'ordinamento non solo sportivo, ha sempre distinto tra condotta (verificatasi al di fuori dell'impianto) ed evento (verificatosi senza dubbio alcuno all'interno dell'impianto). Tale distinzione è originata dalla ratio stessa della normativa, che è tesa ad evitare che eventi violenti e causativi di danno che abbiano prodotto conseguenze all'interno dell'impianto, sfuggano alla responsabilità oggettiva della società perché la relativa condotta è stata posta in essere fuori. A parte la inaccettabile differenziazione che potrebbe ingenerarsi a seconda della struttura degli impianti, una interpretazione del genere rischierebbe di vanificare il senso stesso della severa, ma ineludibile regola della responsabilità oggettiva, che costituisce l'unico attuale baluardo teso a distogliere da comportamenti violenti i sostenitori delle squadre impegnate nella partita.

Non v'ha dubbio che l'evento si è verificato all'interno dell'impianto, per cui non risulta applicabile nella fattispecie l'art. 10, 1° comma, C.G.S. e ciò in ragione delle argomentazioni sin qui svolte.

Ogni altra considerazione circa la maggiore o minore gravità del danno riportato dal Vieri appare ultronea, atteso che tanto potrebbe configurare attenuanti, che, attesa la richiesta di annullamento della decisione della Commissione Disciplinare senza subordinate, non possono più esplicitare efficacia alcuna, stante anche che lo stesso Giudice Sportivo, sia pure sotto altri profili, ha applicato circostanze diminuenti.

Il ricorso va pertanto respinto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Perugia di Perugia e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELLA POL. CASTELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CEFALÙ/CASTELLANA DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004)

La Polisportiva Castellana di Castellana Sicula (Palermo) ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 52 del 12 maggio 2004 con la quale, in relazione alla gara Cefalù/Castellana del 7 marzo 2004 del Campionato di 3ª Categoria ha respinto l'appello contro la decisione del Giudice Sportivo confermando il risultato conseguito sul campo. Con l'odierno ricorso la Polisportiva Castellana insiste, fra l'altro sulla assegnazione della vittoria "a tavolino" con il risultato di 0-3.

Rileva la C.A.F. che il ricorso in esame introduce esclusivamente un riesame dei fatti verificatesi, senza addurre alcun argomento di rilievo sotto il profilo di legalità.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. il ricorso stesso non può essere preso in esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Castellana di Castellana Sicula (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. DI NOVA MILANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI NOVA MILANESE/BOLLATESE DEL 18.4.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 6.5.2004)

In data 18 aprile 2004 si disputava la gara in oggetto, che si concludeva con il risultato finale di 2-1 in favore dell'attuale reclamante.

La U.S. Bollatese presentava, però, reclamo avverso l'omologazione del risultato, relativamente alla partecipazione alla gara dell'atleta Carrara Alessandro, il quale doveva

scontare un turno di squalifica sulla base di quanto riportato nel Com. Uff. n. 34 dell'8 aprile 2004 del Comitato Provinciale di Milano.

Con la decisione impugnata, il competente Giudice Sportivo di 2° Grado affermava la fondatezza del reclamo introduttivo, osservando che, in effetti, il suddetto calciatore aveva preso parte alla gara indicata pur non avendone titolo ed in particolare dando contezza del principio che "la sanzione disciplinare deve essere scontata dal giocatore esclusivamente nella categoria nella quale è maturata".

Conseguentemente, il Giudice Sportivo di 2° Grado irrogava all'odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3, unitamente all'ammenda di € 30,00 ed alla squalifica del Carrara per un turno.

Con il reclamo in trattazione la Pol. di Nova preliminarmente deduce la "nullità" per tardività del reclamo originario, siccome inoltrato dopo i termini di legge, e comunque la sua inammissibilità.

Nel merito, sostiene la correttezza del proprio comportamento alla stregua della circostanza che il calciatore Carrara aveva già scontato la squalifica di una giornata, come da Com. Uff. n. 34 dell'8 aprile 2004 (sanzione da scontarsi automaticamente nella prima gara ufficiale utile, essendo stato il suddetto espulso dal campo durante la gara Bresso/Di Nova del 4 aprile 2004), non avendo egli disputato la gara di recupero Bollatese/Pol. di Nova del 6 aprile 2004, valida sempre per la categoria allievi ma relativa a diverso girone ("I"). Rileva, al riguardo, la reclamante che il calciatore in questione ha regolarmente partecipato, nella stagione calcistica 2003/04, a gare della categoria allievi sia nel girone E che nel girone I.

Premesso che il reclamo introduttivo della Bollatese risulta ammissibile e tempestivo, atteso che, in mancanza di provvedimento di abbreviazione termini, ai sensi dell'art. 42, comma 3, C.G.S., i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara debbono essere proposti al Giudice Sportivo di 2° Grado (per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica) nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, le argomentazioni della società istante non sono, nel merito della vertenza, condivisibili e pertanto il reclamo non può sfuggire ad un responso di rigetto, anche se la motivazione della pronuncia impugnata (che fa riferimento alla medesima "categoria") va debitamente corretta ed integrata.

È evidente infatti, anche per logica e buon senso, che, pur prendendosi atto della particolare circostanza per cui il calciatore in argomento giocava in due diverse squadre della medesima società, disputanti, in diversi gironi, il campionato della medesima categoria giovanile (allievi), il Carrara era tenuto a scontare (seppur automaticamente) la squalifica in ogni caso nella squadra A, non potendosi al riguardo, tra l'altro, interpretarsi in diverso modo, nella specie, la chiara dizione normativa secondo cui il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 17, comma 3, C.G.S.).

Non giova, dunque, alla società reclamante che il calciatore non abbia disputato la partita di recupero del 6 aprile 2004, relativa a squadra partecipante a diverso girone, seppur della medesima categoria giovanile.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Di Nova Milanese di Nova Milanese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.C. EZZELINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENITINA ED. POLARIS/EZZELINA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)

Su ricorso della società Juventina Ed. Polaris la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto deliberava, con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Veneto n. 45 del 21 aprile 2004, di infliggere alla A.C. Ezzelina la sanzione del-

la perdita della gara, valevole per il Campionato Regionale Veneto di 2ª Categoria, Girone Q, disputata il 18.4.2004 fra le dette società e terminata con il punteggio di 2-1 per l'A.C. Ezzelina; e omologava il risultato dell'incontro come segue Juventus Ed. Polaris/Associazione Calcio Ezzelina 3-0.

La sanzione era comminata in ragione del fatto che alla gara aveva preso parte il calciatore Luca Carosella, che risultava soggetto alla squalifica per un incontro per recidività in ammonizione.

Contro tale decisione propone reclamo la A.C. Ezzelina, sostenendo di aver ricevuto il comunicato ufficiale contenente la prescrizione della sanzione della squalifica soltanto in data successiva alla gara a causa di disfunzione tecniche (erronea impostazione nelle procedure meccanografiche) dell'Ufficio del Giudice Sportivo.

Il reclamo proposto a questa C.A.F. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato spedito in data 12.5.2004 e, quindi, ben al di là del termine di sette giorni, decorrenti dal 21.4.2004, data di pubblicazione della delibera impugnata, stabilito dall'art. 33, comma 2, lett. a) C.G.S., nonché dall'art. 34, comma 2, C.G.S..

È appena il caso di notare che la Commissione Disciplinare ha comunque applicato una ben precisa norma del C.G.S., che stabilisce la presunzione assoluta di conoscenza dei C.U. a far data dalla pubblicazione, avvenuta, comunque, precedentemente alla data della gara.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S. per tardività e dell'art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio di copia dei motivi alla controparte, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ezzelina di Romano d'Ezzelino (Vicenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DELL'U.S. GIOIOSA JONICA IN ORDINE ALLA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE MERITO GARA CITTANOVESE/S. CRISTINA DELL'8.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 128 del 18.5.2004)

L'U.S. Gioiosa Jonica proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria avverso la regolarità della gara Cittanovese/Santa Cristina dell'8.5.2004, deducendo la violazione dell'art. 67 N.O.I.F., in quanto la gara era stata diretta da arbitro diverso da quello originariamente designato, impossibilitato a raggiungere la sede dell'incontro a causa di un guasto all'automobile.

Come risulta dal referto e dagli atti ufficiali del Comitato relativi all'incontro, il designatore, avvertito dall'indisponibilità, provvedeva a contattare altro direttore di gara che, con il consenso delle squadre, permetteva lo svolgimento della gara.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 125 del 12 maggio 2004, dichiarava inammissibile il reclamo ritenendo in effetti che questo fosse stato inoltrato in violazione dell'art. 29, comma 2, C.G.S., da soggetto diverso dalle società partecipanti o da loro tesserati.

L'U.S. Gioiosa Jonica impugnava la decisione del Giudice Sportivo con reclamo in data 14.5.2004. L'adita Commissione Disciplinare deliberava, con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 128 del 17 maggio 2004, di dichiarare il reclamo inammissibile e di incamerare la relativa tassa, rilevando la medesima mancanza di interesse diretto al reclamo ritenuta dal Giudice Sportivo.

Contro tale decisione propone reclamo la U.S. Gioiosa Jonica, la quale rileva che il reclamo aveva come scopo quello di sollecitare l'intervento d'ufficio degli organi di giustizia sportiva.

Il reclamo proposto a questa C.A.F. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto da soggetto non titolare di interesse diretto al reclamo, così come esattamente ritenuto dagli organi giudicanti di primo e secondo grado.

La norma di cui all'art. 29, comma 2, C.G.S., è estremamente chiara e non suscettibile di interpretazione estensiva.

Neppure è fondato l'argomento, contenuto nel reclamo dell'U.S. Gioiosa Jonica, per il quale il ricorso sarebbe stato ammissibile sotto il profilo dell'art. 29, comma 3, C.G.S., in quanto è quantomeno temerario adombrare la perpetrazione di un illecito sportivo in un caso in cui all'indisponibilità del direttore di gara si è posto rimedio attraverso il reperimento, a cura del designatore, di altro ufficiale di gara a disposizione dell'A.I.A..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 C.G.S., per mancanza di legittimazione dell'appellante, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Gioiosa Jonica di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). Dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'U.S. ORATORIO MOMPIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORATORIO MOMPIANO/SERLE DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 45 bis del 21.5.2004)

In data 21.5.2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia irrogava nei confronti della società ricorrente la sanzione della perdita della gara per 3-0, sul presupposto che la società aveva schierato il calciatore Conti Stefano nella gara dei play-off Oratorio Mompiano/Serle del 16.5.2004, benché quest'ultimo avesse riportato la squalifica per somma di ammonizioni, l'ultima delle quali ricevuta in una gara di recupero, effettuata dopo l'ultima giornata di campionato.

La Disciplinare argomentava la propria decisione rappresentando che il nuovo art. 14 comma 12 C.G.S. stabilisce che solo la squalifica per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell'ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione successiva; mentre nel caso di specie l'ammonizione sarebbe stata riportata in una gara di recupero, successiva alla ultima partita di campionato, e pertanto la squalifica avrebbe dovuto essere scontata nei play-off.

Questa interpretazione non appare congrua e la decisione va riformata.

In verità, la "ratio" disposizione richiamata mira ad impedire che i giocatori che riportino una ammonizione nell'ultima gara di campionato debbano, per questa ragione, saltare le gare di play-off e play-out, e dunque è volta a far sì che negli spareggi successivi al campionato non si determinino assenze per squalifica sulla base di recidiva a seguito di ammonizioni. Nel caso specifico la società non ha potuto far scontare la squalifica al giocatore nella ulteriore gara di recupero seguita a quella in cui è stata riportata l'ammonizione, in quanto il comunicato ufficiale della squalifica non era stato ancora emanato. In conseguenza dell'applicazione del predetto principio, pertanto, la situazione "de qua" va equiparata a quella prevista dall'art. 14 c. 12, ossia alla somma di ammonizioni perfezionatesi nell'ultima gara di campionato, e pertanto la squalifica doveva essere scontata nella prima gara del successivo campionato.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Oratorio Mompiano di Mompiano (BS), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.

12 - APPELLO DELLA PRO PATRIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE TRAMEZZANI PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 289/C del 21.5.2004)

La soc. Pro Patria Calcio, ricorreva avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C in ordine alla squalifica per due giornate di gara

a carico del calciatore Paolo Tramezzani in ordine alla gara Pro Patria/Lucchese del 9.5.2004, esponendo che in realtà il calciatore in questione aveva subito, per la stessa gara, tre giornate di squalifica, atteso che due gli erano state inflitte a seguito di comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro dopo il provvedimento di espulsione ed una per doppia ammonizione.

Fermo che l'odierno reclamo concerne esclusivamente la squalifica per due giornate per il motivo suddetto, può rilevarsi la singolarità del caso in cui il Giudice Sportivo, nello stesso comunicato e in relazione alla stessa gara ha adottato due distinti provvedimenti di squalifica.

Ciò posto, può rilevarsi che il comportamento certamente censurabile del Tramezzani è avvenuto in seguito ad una successione particolarmente incalzante di eventi tutti contrari al calciatore ed alla sua società: basta scorgere la successione cronologica accuratamente riportata in ricorso per verificare che il tutto si è svolto nel lasso di cinque minuti, cosa questa che, pur non giustificandolo, può aver negativamente influito sullo stato d'animo del calciatore. A tanto va aggiunto che il linguaggio certamente scurrile usato nell'occasione, purtroppo è oggi ricorrente in ambienti sempre più vasti e che il preteso atteggiamento di minaccia è rimasto allo stadio di conato spentosi sul nascere.

Tutti questi elementi e la obiettivamente discreta condotta disciplinare anteatta del Tramezzani, considerando anche la squalifica inflittagli nella stessa gara per doppia ammonizione (già scontata), inducono ad accogliere parzialmente il ricorso ed a ridurre ad una giornata di squalifica la sanzione inflitta al Tramezzani per comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro a seguito della decretata espulsione.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pro Patria Calcio di Busto Arsizio (Varese), riduce ad una gara la squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Tramezzani Paolo. Ordina restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

13 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO RIUNITE C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO RIUNITE/DELIANUOVA DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, alla riunione del 7 giugno 2004, l'esame dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Calcio Riunite C. di Gioia Tauro (RC).

